

*Comune di Bassano del Grappa
Provincia di Vicenza*



*Capitolato speciale descrittivo e prestazionale relativo al
contratto di somministrazione manodopera a tempo determinato*

ai sensi dell'art. 23, comma 14 e seguenti, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Articolo 1 - Oggetto dell'appalto	3
Articolo 2 - Soggetti ammessi alla fornitura.....	3
Articolo 3 - Importo complessivo	3
Articolo 4 - Durata del contratto	4
Articolo 5 - Stipula del contratto	4
PARTE II - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE	5
Articolo 6 - Obblighi dell'Agenzia aggiudicataria.....	5
Articolo 7 - Corrispettivo per il servizio.....	7
Articolo 8 - Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro	10
Articolo 9 - Modalità di pagamento.....	11
Articolo 10 -Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.....	12
Articolo 11 -Obblighi a carico dell'amministrazione appaltante	12
Articolo 12 -Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio	12
Articolo 13 -Provvedimenti disciplinari	13
Articolo 14 -Penali.....	13
Articolo 15 -Responsabilità	14
Articolo 16 -Risoluzione del contratto e revoca dell'aggiudicazione.	15
PARTE III - DISPOSIZIONI FINALI.....	16
Articolo 17 -Lingua da usare	16
Articolo 18 -Subappalto.....	16
Articolo 19 -Polizza assicurativa	16
Articolo 20 -Cauzione definitiva	16
Articolo 21 -Pretese di terzi	16
Articolo 22 -Controversie	17
Articolo 23 -Spese contrattuali, imposte e tasse	17
Articolo 24 -Trattamento dei dati personali.....	17
Articolo 25 -Comunicazioni	17
Articolo 26 -Norma di rinvio	18

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato, ai sensi del D.lgs. 276/2003 e s.m.i. e del D.Lgs. 81 del 15/6/2015, a favore del Comune di Bassano del Grappa con sede in Via Matteotti, 39 - 36061 Bassano del Grappa per figure professionali ascrivibili alle categorie professionali B1, B3, C1 e D1 con riferimento al CCNL Comparto Funzioni Locali.
2. L'oggetto delle prestazioni lavorative richieste sarà riconducibile al mansionario previsto dal CCNL Comparto Funzioni Locali per i profili professionali richiesti dall'Amministrazione.
3. Al presente appalto non si applica la cosiddetta "clausola sociale" in quanto trattasi di nuove esigenze straordinarie manifestate dai Servizi Comunali.

Articolo 2 - Soggetti ammessi alla fornitura

1. La fornitura della somministrazione di lavoro a tempo determinato potrà essere effettuata esclusivamente dai soggetti iscritti all'Albo delle Agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 276/2003 e s.m.i..

Articolo 3 - Importo complessivo

1. Il valore presunto complessivo dell'appalto è fissato in Euro 614.250,00 IVA esclusa comprensivo del servizio triennale Euro 283.500,00 dell'eventuale rinnovo triennale Euro 283.500,00 e dell'eventuale proroga tecnica di 6 mesi Euro 47.250,00.
2. I costi della sicurezza sono pari a zero Euro.
3. Tale importo è comprensivo dell'eventuale rinnovo di cui al successivo art. 4 punto 3, subordinato al reperimento delle somme necessarie nei bilanci di competenza ed alle successive necessità assunzionali deliberate dall'Amministrazione.
4. L'aggiudicazione del servizio e la stipula del contratto fa sorgere l'obbligo per l'Amministrazione Comunale di Bassano del Grappa di richiedere somministrazione di lavoro in relazione alle esigenze assunzionali stabilite dall'Amministrazione Comunale e compatibilmente con i contesti normativi vigenti in materia di assunzioni, oltre all'eventuale rinnovo subordinato e condizionato dagli stanziamenti di bilancio che saranno destinati a tale scopo connessi alle necessità di reperire nuove risorse di personale deliberate dall'Amministrazione Comunale.
5. Il valore effettivo del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente erogate dal personale somministrato come precisato negli articoli seguenti.

6. Il Comune di Bassano del Grappa si riserva altresì di dare applicazione alle disposizioni contenute nell'art. 106 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. qualora dovessero realizzarsi le condizioni previste. Si richiama in particolare quanto disposto al comma 12 del citato articolo: *"12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto."*

Articolo 4 - Durata del contratto

1. L'appalto avrà una durata di 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di stipula del contratto o dalla data del verbale di consegna anticipata del servizio prima della sottoscrizione del contratto in caso di urgenza.
2. L'ulteriore durata del contratto oltre il periodo suddetto, potrà essere corrispondente alla data ultima di durata di eventuali rapporti di lavoro il cui termine si protragga oltre il termine previsto per il presente appalto.
3. Il servizio potrà essere, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, rinnovato fino ad un massimo di ulteriori 3 (tre) anni di servizio per i lavoratori assunti di cui all'art. 3 precedente o altre esigenze assunzionali, a condizione che la futura programmazione di personale ed i relativi stanziamenti di bilancio lo prevedano.
4. Il rinnovo potrà essere concesso, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del presente appalto, o alle migliori condizioni che saranno concordate tra le parti.
5. L'Amministrazione provvederà a inviare una eventuale proposta di rinnovo entro 3 mesi dalla scadenza del contratto e la ditta aggiudicataria dovrà provvedere a rispondere entro e non oltre 15 giorni.
6. In caso di mancata risposta, mancato accordo o se ritenuto non conveniente da parte dell'Amministrazione, si provvederà ad indire nuova procedura di affidamento del servizio.
7. L'Amministrazione si riserva di prorogare unilateralmente il presente appalto per un periodo non superiore a 6 mesi a seguito di comunicazione all'appaltatore nelle more di individuazione di un nuovo contraente.

Articolo 5 - Stipula del contratto

1. Dopo l'aggiudicazione definitiva divenuta efficace si procederà alla stipulazione del contratto con atto pubblico in forma amministrativa firmato digitalmente, con il quale l'Agenzia aggiudicataria (che d'ora in poi verrà chiamata sempre "Agenzia"), si obbliga a stipulare lo specifico contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato in base alle esigenze di servizio del Comune di Bassano del Grappa.
2. Tutte le spese di contratto, copie, bolli, registrazione, diritti di segreteria e quanto altro previsto sono a carico dell'aggiudicatario.
3. Nel caso di mancato versamento, il Comune di Bassano del Grappa ha facoltà di trattenere dalla cauzione la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, in sede di pagamento delle fatture emesse dall'Agenzia in esecuzione del presente contratto.

4. Ogni successivo contratto di somministrazione dovrà contenere tutti gli elementi di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 81/2015. In tali contratti dovrà altresì essere fatto espresso richiamo al presente Capitolato.
5. Il Comune di Bassano del Grappa si riserva la facoltà, in casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine di fornitura anche in pendenza della stipulazione del contratto.
6. Non è consentito apportare varianti, anche parziali, al presente Capitolato.
7. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Responsabile del procedimento.

PARTE II - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Articolo 6 - Obblighi dell'Agenzia aggiudicataria

1. L'Agenzia aggiudicataria dovrà disporre di almeno una sede operativa o impegnarsi ad aprire detta sede entro 30 giorni dalla data della comunicazione di aggiudicazione, almeno nel raggio di 100 km dalla città di Bassano del Grappa.
2. Nel caso di R.T.I. il requisito è sufficiente sia posseduto da una delle imprese del raggruppamento.
3. Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dal Contratto.
4. L'Agenzia si impegna ad effettuare la ricerca del personale secondo criteri di trasparenza, tenuto conto dei bisogni esplicitati dal Comune di Bassano del Grappa.
5. L'Agenzia pone, preferibilmente, a disposizione del Comune di Bassano del Grappa personale che abbia maturato esperienze lavorative presso altre pubbliche amministrazioni.
6. L'attività del lavoratore presso l'Amministrazione Comunale di Bassano del Grappa è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego cui sono soggetti i dipendenti del Comune di Bassano del Grappa. A tale scopo ad ogni singolo contratto di lavoro dovrà essere rilasciata apposita dichiarazione di responsabilità (su modulistica fornita dal Comune) da parte del lavoratore stesso.
7. L'Agenzia aggiudicataria si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali, e assicurativi, nonché ritenute fiscali, previsti per legge, con esclusione dell'IRAP che resta a carico del Comune di Bassano del Grappa utilizzatore dei lavoratori stessi.
8. La contribuzione previdenziale dovuta dall'Agenzia ai lavoratori sarà quella prevista per i dipendenti dalle aziende di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
9. L'Agenzia aggiudicataria si impegna inoltre a fornire, dietro richiesta anche telefonica del Comune di Bassano del Grappa, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e versamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, nonché ritenute fiscali, previsti per legge.

10. Sono a carico dell'Agenzia tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal D.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i.

11. L'Agenzia dovrà inoltre garantire quanto segue:

- a) mettere a disposizione il personale richiesto dal Servizio Personale del Comune di Bassano del Grappa per il periodo di tempo stabilito. La richiesta di somministrazione farà riferimento a profili professionali ascrivibili alla prima posizione economica delle categorie professionali B1, B3, C1 e D1 del vigente CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali;
- b) assegnare ogni singolo lavoratore somministrato previa consegna all'Agenzia da parte dell'Amministrazione Comunale di un apposito modulo/ordinativo con le seguenti informazioni:
 - descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria, settore di specializzazione e grado di esperienza necessario;
 - indicazione dei rischi specifici di mansione e le misure di prevenzione adottate;
 - modalità e durata della prestazione lavorativa;
 - sede e orario di lavoro;
 - l'orario di lavoro contrattuale è fissato in trentasei ore settimanali, dal lunedì al venerdì, fatte salve le esigenze diverse da manifestarsi per iscritto sul modulo/ordinativo di cui sopra.
 - dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori della stazione appaltante inquadrati nel medesimo profilo.
- c) il Comune di Bassano del Grappa potrà chiedere all'Agenzia aggiudicataria di effettuare un colloquio con i lavoratori candidati preselezionati dall'Agenzia medesima e il Dirigente Responsabile del Settore/Servizio del Comune di Bassano del Grappa interessato all'assegnazione potrà effettuare le proprie valutazioni finali con adeguata motivazione, al fine della scelta del lavoratore stesso;
- d) i tempi di somministrazione di ogni lavoratore non dovranno comunque eccedere, tra la richiesta e l'effettiva fornitura, i 4 gg. lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale di Bassano del Grappa;
- e) sarà altresì cura dell'Amministrazione Comunale, con oneri a proprio carico, la sorveglianza sanitaria sia preassuntiva che periodica per le mansioni svolte oltre a tutte le prescrizioni inerenti i dispositivi di protezione connessi all'attività lavorativa in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008;
- f) l'esito positivo della vista pressuntiva determina l'assegnazione del lavoratore al Comune di Bassano del Grappa fermo quanto previsto contrattualmente in merito al periodo di prova;
- g) nel caso di assenze del lavoratore, esclusa la fruizione delle ferie e delle festività, che superino 30 giorni consecutivi di calendario lavorativi anche non continuativi, nell'ambito della durata del singolo contratto di somministrazione, l'Agenzia somministratrice si impegna, qualora richiesta, a sostituire il lavoratore somministrato. L'Amministrazione Comunale sarà comunque tenuta a corrispondere all'Agenzia soltanto il costo delle ore effettivamente prestate;

- h) provvedere entro i termini di cui al precedente punto d) alla sostituzione del lavoratore somministrato con altro lavoratore di pari livello e mansione in caso di mancato superamento del periodo di prova o su motivata richiesta del Comune di Bassano del Grappa o in caso di inidoneità totale alla mansione accertata dal competente medico aziendale del Comune di Bassano del Grappa (l'onere di tale accertamento qualora promosso dal Comune di Bassano del Grappa, è a carico del Comune stesso);
 - i) assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutti gli obblighi di legge, normativa complementare e contrattuali, disciplinanti il rapporto di lavoro e in particolare tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali e assicurativi, retributivi, nonché delle disposizioni vigenti in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti dei prestatori di lavoro somministrato;
 - j) iscrivere il lavoratore presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a termini di legge;
 - k) comprovare l'adempimento degli obblighi di cui sopra nei confronti del prestatore di lavoro somministrato;
 - l) liquidare direttamente al prestatore di lavoro a tempo determinato, la retribuzione dovuta in relazione alla categoria professionale di inquadramento, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.
 - m) ai sensi dell'art. 35 comma 4 D.Lgs 81/2015 e Circolare n. 13/2009 l'Agenzia deve a proprie spese informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connesse alle attività produttive e li forma e li addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni del D. Lgs n. 81/2008 e comunica per iscritto al Comune di Bassano del Grappa, prima di inviare ogni singolo lavoratore, di aver proceduto all'informazione e alla formazione degli stessi relativamente ai rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive, previa comunicazione dell'utilizzatore all'Agenzia stessa del profilo di rischio per la mansione prevista nel singolo contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Ciò anche in caso di sostituzione per malattia del lavoratore somministrato.
12. Tutte le spese sostenute per la partecipazione alla presente gara, per le spese di bollo ed accessorie inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del Servizio dal giorno della notifica dell'aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata sono a carico dell'Agenzia.
13. L'Agenzia ha l'obbligo di segnalare via PEC immediatamente al Committente ogni circostanza o difficoltà che possa inficiare la regolare esecuzione del presente appalto.

Articolo 7 - Corrispettivo per il servizio

1. Il moltiplicatore, offerto per la realizzazione del servizio si intende fissato dal concorrente, in base a calcoli e valutazioni di propria ed assoluta convenienza dell'Agenzia, è a corpo, onnicomprensivo e forfettario e pertanto fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.
2. Per il servizio oggetto del presente capitolato, il Comune di Bassano del Grappa si obbliga a corrispondere all'Agenzia, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro a tempo determinato, il prezzo orario offerto.

3. Il prezzo orario testè citato consiste nell'importo determinato dal prodotto aritmetico tra il moltiplicatore offerto e la tariffa oraria lorda dell'importo orario previsto per le categorie professionali B1, B3, C1 e D1.
4. E' dovuta l'aliquota I.V.A. di legge sulla parte imponibile.
Il moltiplicatore offerto potrà presentare non più di 2 decimali. Il risultato finale sarà determinato con 2 decimali, pertanto, si procederà all'eventuale arrotondamento per difetto se il terzo decimale è pari o inferiore a 5 o per eccesso se il terzo decimale è superiore a 5.
5. Il trattamento retributivo per le diverse categorie di personale, pertanto, è quello fissato dal vigente C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali a cui si sono applicate le percentuali degli istituti obbligatori previsti per il lavoro somministrato.
6. L'importo orario da prendere a riferimento è determinato nell'ultima riga "Importo orario da prendere a riferimento" dei prospetti allegati e di seguito indicati:
 - Prospetto per il calcolo del costo orario complessivo della categoria B1;
 - Prospetto per il calcolo del costo orario complessivo della categoria B3;
 - Prospetto per il calcolo del costo orario complessivo della categoria C1;
 - Prospetto per il calcolo del costo orario complessivo della categoria D1.
7. Si precisa che le tariffe potranno dover essere ricalcolate in fase di esecuzione del contratto, a causa di eventuali aumenti degli importi mutuati dal CCNL Funzioni Locali o aliquote degli oneri a carico dell'Agenzia come sopra elencate che dovessero essere modificate a termini di legge o normativa complementare durante il periodo di validità del contratto d'appalto e secondo quanto previsto dal presente articolo.
8. Il Comune di Bassano del Grappa si obbliga in tal senso a fare apposite tempestive comunicazioni nei confronti dell'Agenzia aggiudicataria.
9. Qualora vengano richieste Categorie professionali diverse dalle categorie professionali B1, B3, C1 e D1, l'importo orario da prendere a riferimento, su cui applicare il moltiplicatore offerto, sarà quantificato con il medesimo procedimento di cui ai prospetti evidenziati al punto 6, applicando la retribuzione spettante nel rispetto del CCNL Funzioni Locali.
10. Detti aumenti contrattuali saranno posti a carico dell'Amministrazione Comunale, fermo restando il margine d'Agenzia inizialmente offerto e risultante dall'applicazione del moltiplicatore come previsto dal 3° comma del presente articolo. Più precisamente il margine d'Agenzia risultante dal moltiplicatore offerto in sede di gara non potrà aumentare a causa degli aumenti di cui ai commi 6 e 7.
11. Il prezzo orario offerto ottenuto dall'importo orario moltiplicato per il valore del moltiplicatore dovrà pertanto comprendere il costo per l'Agenzia derivante da tutti gli adempimenti ed obblighi derivanti dal presente Capitolato, fra i quali in via esemplificativa:
 - ricerca e selezione del personale;
 - retribuzione lorda dei lavoratori incluse le voci c.d. accessorie indicate nelle sopra estese tabelle;
 - oneri contributivi assistenziali e previdenziali come da CCNL per le agenzie di somministrazione lavoro;
 - quota assicurativa INAIL;

- sostituzione del personale;
 - ferie, festività sopresse, tredicesima mensilità, trattamento di fine rapporto e altre tipologie;
 - attività di formazione anche in relazione alla formazione sulla sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs 81/2008;
 - utile d'impresa;
 - imposte di bollo;
 - rischio di impresa derivante da possibili assenze retribuite del lavoratore previste da vigenti disposizioni di legge o contrattuali quali: permessi retribuiti per matrimonio, donazione di sangue, lutto, concorsi ed esami, motivi personali, per grave infermità, diritto allo studio, permessi c.d. "politici", per attività di protezione civile, per comparire in giudizio, permessi sindacali retribuiti in genere (comprese le assemblee sindacali), malattie (ed assenze a queste assimilate a termini di legge o di contratto), assenze disciplinate dal D.lgs. 151/2001 e s.m.i. e D.lgs. 80/2015, L.53/2000 e s.m.i., L.104/1992 e s.m.i..
12. Il moltiplicatore suddetto dovrà far sì che nella risultante del c.d. "margine d'agenzia" siano ricomprese tutte le rimanenti voci, non contenute nell'importo orario sopra evidenziato per le categorie professionali B1, B3, C1 e D1 cosicché il Comune di Bassano del Grappa corrisponderà all'Agenzia aggiudicataria unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo dell'Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi come sopra esplicitato.
 13. Sarà obbligo dell'Agenzia, su richiesta del Comune anche telefonica, fornire ogni e qualsiasi documento a comprova dell'avvenuto pagamento del trattamento economico complessivo, suddiviso per retribuzione oraria fondamentale e, in via eventuale, accessoria, ed il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore del prestatore di lavoro, nonché il versamento degli oneri di cui alle tabelle esposte al presente art. 9, oltre alle ritenute fiscali di legge.
 14. Eventuali ore straordinarie (normali/notturne/festive/notturne-festive) saranno fatturate a parte ed andrà calcolato un aumento sulla tariffa oraria pari a quello stabilito dal vigente C.C.N.L. per il personale del Comparto Funzioni Locali. Il pagamento delle ore straordinarie dovrà essere sempre preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.
 15. Saranno parimenti fatturati a parte le altre voci accessorie non contenute nel calcolo delle tariffe come sopra esposto e dovute a termini di legge o di contratto.
 16. Il costo di eventuali festività ricadenti nel periodo contrattuale e in giornate festive sarà fatturato dall'Agenzia alla stessa tariffa risultante dell'ora ordinaria.
 17. Eventuali rimborsi spese per trasferte autorizzate spettanti al lavoratore saranno comunicati dal Comune all'Agenzia che provvederà a corrispondere i relativi compensi spettanti, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione Comunale.

18. Il Comune di Bassano del Grappa si impegna altresì a fornire tramite il Servizio Risorse Umane ad ogni lavoratore il buono pasto, nell'importo e con le medesime modalità previste per i dipendenti del Comune. I buoni pasto saranno forniti ai lavoratori interessati a consuntivo delle ore/giornate lavorate in base alle risultanze della rilevazione delle presenze, direttamente dagli Uffici del Servizio Risorse Umane siti in Via Matteotti n.39 - Bassano del Grappa (VI).
19. Al fine del computo delle giornate/ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro a tempo determinato, il Comune di Bassano del Grappa fornirà al lavoratore apposito badge di rilevazione delle presenze. Al termine del mese entro il 5 del mese successivo saranno trasmesse alla Ditta aggiudicataria, in formato PDF le risultanze delle timbrature con l'apposizione del visto del Dirigente di riferimento o in sua assenza del Servizio Personale.

Articolo 8 - Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro

1. Nel caso d'interruzione della prestazione lavorativa superiore a due giorni per assenza ingiustificata per causa imputabile al lavoratore o all'Agenzia, la stessa dovrà sostituire il lavoratore entro i quattro i giorni lavorativi successivi ed il contratto del lavoratore stesso sostituito s'intenderà risolto.
2. La mancata sostituzione del lavoratore potrebbe costituire ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, giusta causa di risoluzione del contratto d'appalto a termini dell'art. 1456 del Codice Civile.
3. Ogni e qualsiasi danno derivante dalle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, dovrà essere risarcito a favore del Comune di Bassano del Grappa o a terzi, da parte dell'Agenzia.
4. Nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto, l'Agenzia sarà tenuta, con ogni onere a suo carico, su motivata istanza del Comune di Bassano del Grappa, a procedere alla sostituzione degli stessi lavoratori nel termine perentorio indicato al comma 1, decorrente dal giorno del ricevimento della richiesta.
5. Nelle fattispecie previste dal presente articolo, il Servizio Risorse Umane del Comune di Bassano del Grappa provvederà a formalizzare all'Agenzia tramite PEC in maniera motivata, puntuali contestazioni riferite all'oggetto della prestazione del lavoratore ovvero altre motivazioni.
6. A seguito della contestazione di cui sopra, l'Agenzia, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della PEC di cui al precedente comma, dovrà formalizzare controdeduzioni da trasmettere con lo stesso mezzo.
7. Il Comune di Bassano del Grappa si impegnerà in proposito ad assumere tempestivamente definitive determinazioni che comunicherà alla Ditta sempre via PEC al fine dell'eventuale conferma della necessità della sostituzione del lavoratore, ad insindacabile giudizio del Comune stesso.
8. Nelle altre fattispecie di assenze del lavoratore si rinvia all'art. 6 comma 11 - lett. g) e h) del presente Capitolato.
9. Per ogni giorno di ritardo dell'Agenzia negli adempimenti delle fattispecie previste dal presente articolo, si applica l'art. 14 del presente Capitolato.

Articolo 9 - Modalità di pagamento

1. Il Comune di Bassano del Grappa provvederà al pagamento del servizio a mezzo mandato, in base a quanto disposto dal Regolamento di Contabilità, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della relativa fattura risultante dal partitario fornitori, che l'Agenzia emetterà mensilmente e posticipatamente, secondo le norme fiscali in vigore.
2. Le parti contraenti concordano di individuare per la generalità dei casi che, quale data di riferimento della fattura o nota di addebito, si intende a pieno titolo ed effetti la data riportata nel documento contabile ed acquisito elettronicamente dal sistema. A tal riguardo l'Agenzia si impegna altresì a produrre e/o comunque trasmettere contemporaneamente all'invio telematico, copia della fattura, direttamente al Comune di Bassano del Grappa - Via Matteotti n.39 - 36061 Bassano del Grappa - mail certificata: bassanodelgrappa.vi@cert.ip-veneto.net per le dovute verifiche di quanto esposto in fattura e un puntuale controllo dell'effettività delle prestazioni effettuate, rispetto agli importi fatturati ed alla correttezza contabile degli stessi.
3. La fattura dovrà essere intestata a "Comune di Bassano del Grappa - Servizio Risorse Umane - U.O. Gestione Risorse Umane".
4. Sarà cura dell'Amministrazione comunicare alla ditta aggiudicataria tutti i dati necessari per la completa emissione della fattura elettronica, tramite il Sistema di Interscambio (Sdl).
5. Il pagamento della fattura, debitamente vistata per la sua regolarità e liquidata dal Servizio Personale - U.O. Gestione Risorse Umane, sarà effettuato dal Servizio Contabilità del Comune, salvi i tempi necessari per l'acquisizione dei documenti obbligatori secondo la vigente normativa (tra gli altri, in via esemplificativa e non esclusiva, il regolare DURC).
6. La fatturazione dovrà espressamente contenere i seguenti dati:
 - riferimento al numero di contratto, al nominativo di ogni singolo lavoratore e alla categoria;
 - quantitativo ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione per ogni lavoratore con relativo costo orario;
 - totale costo ore lavorate;
 - importo costo ricarico per totale ore lavorate, con indicazione della relativa percentuale ;
 - IVA su costo ricarico.
7. Unitamente alle fatture l'Agenzia dovrà produrre un prospetto contenente l'imponibile previdenziale su cui il Comune dovrà versare l'I.R.A.P..
8. Il termine di pagamento di cui sopra è sospeso, qualora entro il 15° giorno dal ricevimento della fattura il Servizio Risorse Umane del Comune di Bassano del Grappa provveda a formalizzare all'Agenzia tramite PEC in maniera motivata, puntuali contestazioni riferite all'oggetto della prestazione ovvero all'importo addebitato o a qualsiasi altra irregolarità contenuta nella fattura trasmessa.
9. A seguito della contestazione di cui sopra, l'Agenzia, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della PEC di cui al precedente comma, dovrà formalizzare controdeduzioni da trasmettere con lo stesso mezzo.

10. Il Comune di Bassano del Grappa si impegnerà in proposito ad assumere tempestivamente definitive determinazioni che comunicherà alla Ditta sempre via PEC al fine dell'eventuale rettifica della fattura emessa.

Articolo 10 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Le parti si obbligano a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla Legge 13.08.2010 n.136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare:
 - a) obbligo per il fornitore di comunicare il numero di c/c bancario o postale dedicato alle movimentazioni finanziarie relative al presente capitolato;
 - b) obbligo per il fornitore di comunicare le generalità e il codice fiscale degli operatori autorizzati a operazioni sul c/c di cui al punto 1;
 - c) obbligo per il Comune di Bassano del Grappa di comunicare al fornitore il CUP (codice unico di progetto) o in alternativa il CIG (codice identificativo di gara) per ogni contratto per lavori, servizi e forniture concesso.
2. L'accertato mancato rispetto degli obblighi di cui sopra da parte dell'Agenzia, sarà giusta causa di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1456 Codice Civile.

Articolo 11 - Obblighi a carico dell'amministrazione appaltante

1. Il Comune di Bassano del Grappa, in caso di inadempimento dell'Agenzia, sarà tenuto agli obblighi di cui all'art. 35 - comma 2 - del D.Lgs. 81/2015, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute all'Agenzia e non ancora pagate.
2. Il Dirigente Comune di Bassano del Grappa interessato dall'assegnazione è tenuto a garantire i lavoratori per quanto riguarda la sorveglianza medica periodica e i rischi specifici connessi all'attività lavorativa, oltre che di dotarli dei relativi dispositivi di protezione individuale ove adottati per gli altri lavoratori. L'onere economico per questi adempimenti è a carico del Comune.
3. Il Comune di Bassano del Grappa sarà civilmente responsabile, in via esclusiva, nei confronti di terzi, dei danni alle persone o alle cose che dovessero verificarsi in occasione del lavoro di cui alla presente fornitura.
4. Il Comune di Bassano del Grappa agirà in via di rivalsa verso l'Agenzia, qualora i danni di cui al precedente comma 3 siano ascrivibili ad inadempimenti dell'Agenzia stessa, riferiti agli obblighi di cui al presente capitolato, del contratto di appalto, disciplinare di gara ed ogni altro obbligo previsto dalla legislazione in materia di lavoro somministrato.
5. L'accertato mancato rispetto degli obblighi di cui sopra da parte dell'Agenzia, sarà giusta causa di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1456 Codice Civile.

Articolo 12 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

1. L'Amministrazione Comunale di Bassano del Grappa si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'Agenzia possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'Agenzia stessa di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.

2. Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato dovesse risultare non conforme al capitolato, al contratto, ed alle altre disposizioni di legge nelle materie oggetto della presente fornitura, quali (in via esemplificativa e non esaustiva) in materia di somministrazione lavoro, pubblici appalti e le disposizioni del Codice Civile in materia di contratti e lavoro nell'Impresa, dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le irregolarità rilevate.
3. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Agenzia dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.
4. Il Servizio Risorse Umane del Comune di Bassano del Grappa provvederà a formalizzare all'Agenzia tramite PEC in maniera motivata, puntuali contestazioni riferite alle irregolarità rilevate a seguito dei controlli effettuati.
5. A seguito della contestazione di cui sopra, l'Agenzia, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della PEC di cui al precedente comma, dovrà formalizzare controdeduzioni da trasmettere con lo stesso mezzo.
6. Il Comune di Bassano del Grappa si impegnerà in proposito ad assumere tempestivamente definitive determinazioni che comunicherà alla Ditta sempre via PEC al fine dell'eventuale eliminazione delle irregolarità rilevate.
7. L'accertato mancato rispetto degli obblighi di cui sopra da parte dell'Agenzia, sarà giusta causa di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1456 Codice Civile.

Articolo 13 - Provvedimenti disciplinari

1. Il potere disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo è riservato all'Agenzia, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 81/2015.
2. Il Comune di Bassano del Grappa comunica tempestivamente all'Agenzia gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art. 7 della legge 300/70.
3. L'Agenzia è tenuta a comunicare all'Amministrazione Comunale secondo le disposizioni del vigente CCNL per i dipendenti a tempo determinato, l'eventuale adozione del provvedimento disciplinare, assumendo ogni onere anche economico relativo alla procedura, compresi gli oneri economici conseguenti all'impugnazione del provvedimento da parte del lavoratore interessato.
4. Il Comune di Bassano del Grappa si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere motivatamente la sostituzione del lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare.
5. Si applica la procedura prevista dall'art. 8 del presente capitolato.

Articolo 14 - Penali

1. Fatto salvo ogni risarcimento di danni a favore del Comune, l'Agenzia sarà comunque soggetta, per l'inottemperanza alle prescrizioni del disciplinare di gara, del presente capitolato, e del successivo contratto, nell'adempimento delle prestazioni ivi previste, alla contestazione delle infrazioni commesse.
2. L'infrazione dovrà essere contestata via PEC da parte del Comune, ai fini dell'applicazione della penale, entro 5 giorni solari dal fatto cui si riferiscono. All'Agenzia è concesso un ulteriore termine di 5 giorni solari per controdedurre via PEC .

3. Trascorso tale termine, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute motivate da causa di forza maggiore ad insindacabile giudizio del Comune di Bassano del Grappa, saranno applicate le penali dettagliate nel presente articolo.
4. Il Comune di Bassano del Grappa, per l'applicazione delle penali previste dal disciplinare di gara, dal presente capitolato, e dal successivo contratto nonché per gli eventuali danni subiti dal Comune stesso per inadempimenti contrattuali, potrà rivalersi a sua insindacabile discrezionalità sui crediti vantati dall'Agenzia nei confronti del Comune stesso, per le prestazioni effettuate e non ancora liquidate.
5. L'Amministrazione potrà inoltre rivalersi sulla cauzione prestata, la quale, eccezion fatta per il caso di risoluzione del contratto, dovrà essere immediatamente reintegrata dalla Ditta aggiudicataria.
6. Al verificarsi della fattispecie prevista dal 3° comma, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni eventualmente patiti dal Comune, per ogni giorno di ritardo negli adempimenti previsti dal presente capitolato, dal contratto e dal disciplinare di gara, l'Agenzia sarà tenuta al pagamento di una penalità giornaliera dello 0,3 per 1000, dell'ammontare netto contrattuale (art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.). La penale dello 0,3 per 1000 verrà raddoppiata a partire dal terzo giorno.
7. Decorsi 10 gg. di ritardo negli adempimenti di cui al presente articolo, costituiranno giusta causa di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1456 Codice Civile.
8. In caso di risoluzione del contratto, oltre agli ulteriori danni subiti dal Comune di Bassano del Grappa, saranno posti a carico dell'Agenzia aggiudicataria i maggiori costi eventuali della nuova fornitura di cui dovrà farsi carico il Comune nei confronti di una nuova Ditta.
9. Sono fatti salvi termini diversi da quelli del presente articolo, previsti nel capitolato, per quanto concerne le comunicazioni fra Agenzia e Comune cui possano conseguire penali.

Articolo 15 - Responsabilità

1. L'Agenzia aggiudicataria sarà comunque responsabile verso il Comune di qualsiasi danno o pregiudizio riveniente direttamente o indirettamente dal non esatto adempimento degli obblighi contrattuali.
2. Tra tali danni e pregiudizi rientrano espressamente quelli relativi ad eventuali sanzioni di legge che il Comune di Bassano del Grappa dovesse essere chiamato a corrispondere in relazione ad inadempimenti delle prestazioni oggetto del presente capitolato, del contratto e del disciplinare di gara.
3. L'Agenzia dovrà inoltre indicare un proprio responsabile, a cui sia riferibile l'esattezza e la correttezza degli adempimenti delle prestazioni fornite al Comune.
4. Il verificarsi di tre inesatti adempimenti contrattuali, che causino danno patrimoniale, sanzioni a carico del Comune di Bassano del Grappa, ritardi nel rispetto delle scadenze di legge e normativa complementare, e comunque nel rispetto di ogni singola scadenza prevista dal servizio svolto, costituiranno uno dei motivi di giusta causa di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1456 Codice Civile.
5. Si applicano i termini previsti dall'art. 14 precedente in materia di contestazioni e controdeduzioni, nonché le penali ivi previste, oltre alla risoluzione del contratto come appena precisato.

6. Dovrà inoltre essere risarcito a favore del Comune di Bassano del Grappa, ogni danno subito a causa degli inesatti adempimenti di cui sopra, oltre alle spese inclusi i maggiori eventuali costi della nuova fornitura di cui dovrà farsi carico il Comune nei confronti di una nuova Agenzia, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento.

Articolo 16 - Risoluzione del contratto e revoca dell'aggiudicazione.

1. Oltre che negli altri casi previsti dal presente capitolato, dal disciplinare di gara e dal successivo contratto, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ex art. 1456 del Codice Civile tramite PEC ed alla revoca dell'aggiudicazione in caso di:
 - a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - b) perdita del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale richiesti per l'ammissione alla gara e per la stipulazione del contratto;
 - c) quando risulti accertato il mancato rispetto del divieto di subappalto e delle ingiunzioni e/o prescrizioni fatte come disposto negli articoli precedenti;
 - d) per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione delle prestazioni;
 - e) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui a D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 - f) subappalto o cessione anche parziale del contratto;
 - g) nei casi specificamente previsti dal D.lgs 50/2016 s.m.i.;
 - h) nel caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010, testo vigente, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ivi compreso l'obbligo di effettuare il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori subordinati a mezzo bonifico e con altre forme, che consentano comunque la tracciabilità del pagamento stesso;
 - i) mancato rispetto degli obblighi, dei termini di pagamento e delle scadenze di legge di cui all'art. 6 del presente capitolato
 - j) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Agenzia aggiudicataria nel corso della procedura di gara;
 - k) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune, nei casi previsti dal presente capitolato;
 - l) reiterata mancata sostituzione del personale assente nei tempi ex artt. 6 e 10 del presente capitolato, ritardo o mancato avvio al lavoro del personale richiesto, così come reiterate interruzioni delle prestazioni imputabili all'Agenzia;
 - m) rifiuto di permettere al Comune i controlli sul corretto operato dell'Agenzia previsti dal presente capitolato o da altre norme di legge o regolamentari;
 - n) gravi e reiterati inadempimenti e inottemperanze rispetto a quanto previsto dal presente capitolato e dalla normativa in materia, in particolare a seguito di inadempienze contrattuali dell'Agenzia cui siano conseguiti o possano conseguire danni al Comune, utenti o terzi.
2. In caso di risoluzione del contratto il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatti salvi il risarcimento dei danni e delle relative spese a favore del Comune di Bassano del Grappa.

3. In caso di inadempimento contrattuale dell'Agenzia, cui consegua la risoluzione del contratto, il Comune svolgerà il servizio di cui al presente capitolato, rivolgendosi ad altra Agenzia in possesso dei necessari requisiti.
4. L'eventuale maggior costo, oltre al risarcimento dei danni subiti dal Comune sarà recuperato dalla stessa Agenzia precedente mediante compensazione sulle fatture emesse, o mediante rivalsa sulla cauzione che dovrà essere immediatamente reintegrata.
5. La risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1456 Codice Civile, non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune di Bassano del Grappa al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento dell'Agenzia.

PARTE III - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17 - Lingua da usare

1. Tutti i rapporti scritti e verbali, tra l'Amministrazione e l'Agenzia, comunque inerenti il presente appalto, dovranno avvenire in lingua italiana.

Articolo 18 - Subappalto

1. E' vietato subappaltare il servizio dopo la sua assunzione. La violazione di tale divieto comporterà la immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni, fatti salvi ulteriori danni da risarcire a favore del Comune di Bassano del Grappa.

Articolo 19 - Polizza assicurativa

1. L'Agenzia sarà tenuta a stipulare apposita polizza di responsabilità civile con un massimale unico di capitale annuo assicurato di € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) per eventuali danni a persone e/o a cose, che possa cagionare all'Amministrazione, nel corso ed a causa dell'esecuzione della fornitura e limitatamente al rapporto tra Agenzia e la Stazione Appaltante. Detta polizza dovrà essere prodotta all'atto della stipulazione del contratto.

Articolo 20 - Cauzione definitiva

1. L'Agenzia esecutrice del servizio sarà obbligata a presentare cauzione definitiva ai sensi e modalità dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 21 - Pretese di terzi

1. L'Agenzia garantisce in ogni tempo il Comune di Bassano del Grappa da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza dell'Agenzia stessa, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere dall'Agenzia medesima per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto.

Articolo 22 - Controversie

1. Le controversie, che dovessero eventualmente insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente capitolato, del disciplinare di gara e del successivo contratto, non risolte per le vie brevi, saranno devolute alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
2. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Articolo 23 - Spese contrattuali, imposte e tasse

1. Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e derivanti dalla stipulazione del contratto d'appalto, sono a totale ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario, compresi i diritti di segreteria.

Articolo 24 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati conosciuti dall'Agenzia e dal Comune di Bassano del Grappa, nonché dai lavoratori somministrati a tempo determinato, e dai dipendenti e Dirigenti interessati all'esecuzione del presente Capitolato e relativo contratto d'appalto, saranno trattati dai suddetti soggetti esclusivamente per le finalità ivi connesse.
2. Le parti contraenti si impegnano a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali - d'ora in avanti Codice) e sue successive modificazioni e integrazioni e delle altre disposizioni connesse emanate dall'Autorità Garante per la privacy.
3. L'Agenzia assume l'obbligo di agire in modo che il proprio personale dipendente, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non lo divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento. L'Amministrazione Comunale di Bassano del Grappa parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall'Agenzia nello svolgimento del rapporto contrattuale.
4. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.
5. I dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti, che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e D.lgs 50/2016 s.m.i.
6. Con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Articolo 25 - Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni previste via PEC dal presente capitolato, dovranno essere inviate all'indirizzo bassanodelgrappa.vi@cert.ip-veneto.net del Comune di Bassano del Grappa.

2. L'Agenzia al momento della stipula del contratto dovrà indicare al Comune di Bassano del Grappa la PEC da utilizzarsi per le comunicazioni suddette ed il nominativo del referente della Agenzia stessa, a cui fare riferimento per lo svolgimento del presente appalto.

Articolo 26 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente capitolato, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e ai regolamenti del Comune di Bassano del Grappa.